

COSTITUZIONE

PARTE PRIMA



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (artt. 35 - 47)

Negli articoli che vanno dal 35 al 40 emerge il carattere democratico – sociale del nostro Stato e si parla del lavoro.

Negli articoli che vanno dal 41 al 47 si prevede l'intervento dello Stato nell'economia, intervento finalizzato a conciliare l'interesse della collettività con quello dell'iniziativa e della proprietà privata.



Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (art. 35)

L'art. 35 ribadisce il principio della tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”. È quindi prevista un'uguale protezione per tutti i tipi i tipi di lavoro, senza alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale, dipendente (chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro) o autonomo.



Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (art. 36)

L'art. 36 fissa alcuni criteri fondamentali relativi alle condizioni di lavoro: la retribuzione, l'orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie annuali.

La retribuzione non va commisurata solo alle ore di lavoro prestate e deve comunque essere sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.



Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (art. 36)

La durata massima della giornata lavorativa deve essere stabilita dalla legge.

Il lavoratore, inoltre, non può rinunciare né al riposo settimanale né alle ferie annuali retribuite.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 37)

L'art. 37 prevede la tutela della donna lavoratrice che gode degli stessi diritti e della stessa retribuzione che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono, inoltre, consentire alla donna di svolgere la sua funzione nell'ambito familiare.


L'ultimo comma prevede l'emanazione di leggi che tutelino il lavoro minorile.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 38)

L'art. 38 stabilisce il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi dal punto di vista economico (disoccupati) o psicofisico (anziani, inabili, ecc.) e sancisce il diritto all'assistenza e al mantenimento per chi ne ha bisogno.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 39)

L'art. 39 prevede la libertà di associazione sindacale. Ciascun lavoratore è libero di aderire o meno ad un sindacato e di scegliere quello che più rispecchia il suo modo di sentire. Inoltre le organizzazioni sindacali sono libere di svolgere la loro attività senza impedimenti o controlli da parte dello Stato.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 39)

Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare il contratto collettivo di lavoro che è l'accordo stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori di un certo settore. Nei contratti collettivi sono definite le condizioni retributive minime e le condizioni di lavoro valide per tutti gli appartenenti a quel determinato settore.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 40)

L'art. 40 sancisce il diritto di sciopero.

Lo sciopero è il diritto riconosciuto ai lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro per la difesa dei propri diritti e la promozione dei propri interessi. Il riconoscimento di tale diritto comporta che il lavoratore che non lavora perché aderisce ad uno sciopero organizzato non può essere considerato inadempiente.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 40)

La legge n. 146 del 1990 ha regolamentato il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali quali la sanità, i trasporti, la scuola, al fine di assicurare le prestazioni ritenute indispensabili per garantire i diritti dei cittadini.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 41)

L'art. 41 garantisce la libertà di iniziativa economica privata in ogni campo. Al secondo comma, però, aggiunge che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò spiega la necessità dell'intervento dello Stato che effettua gli opportuni controlli per evitare che l'attività economica privata provochi danni alla collettività.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 42)

L'art. 42 afferma il cosiddetto “pluralismo economico”, nel senso che i beni possono essere di proprietà pubblica o privata.

La Costituzione precisa che la proprietà deve essere resa accessibile a tutti e deve svolgere una funzione sociale, cioè non deve soddisfare solo i fini individuali del proprietario ma procurare anche un vantaggio alla collettività.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (artt. 43 - 44)

L'art. 43 consente allo Stato, per fini di pubblica utilità, di sottrarre ai privati la gestione di attività economiche che riguardano servizi pubblici essenziali (es.: trasporti, sanità) oppure fonti di energia o, ancora, attività che rappresentano situazioni di monopolio.

L'art. 44 prevede un particolare intervento dello Stato riguardo alla proprietà terriera.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (artt. 45 - 46)

L'art. 45 attribuisce un valore specifico alla cooperazione, il cui fine è quello di gestire in comune attività economiche e procurarsi un vantaggio reciproco.

L'art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

In realtà tale articolo non ha trovato attuazione in alcuna legge.



Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti economici (art. 47)

L'art. 47 riguarda la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Il risparmio, oltre a rappresentare una fonte di tranquillità per il risparmiatore e a consentirgli di provvedere ai suoi bisogni futuri, ha una funzione fondamentale per lo sviluppo dell'intera collettività perché i prestiti dei risparmiatori consentono alle imprese di produrre nuova ricchezza e allo Stato di garantire determinati servizi.

